

# Verbale di Accordo sul Rinnovo del CCNL

## *“Turismo, Agenzie di Viaggio e Pubblici Esercizi” del 24/05/2022*

Il giorno **10 marzo 2026** presso la Sede Nazionale dell’Organizzazione Sindacale CISAL Terziario, in Roma, Via Cristoforo Colombo, n. 112, si sono incontrati:

- **ANPIT - Associazione Nazionale per l’Industria e il Terziario**, rappresentata dal Presidente Nazionale *Federico Iadicco*;
- **UNICA - Unione Nazionale Italiana delle Micro & Piccole Imprese del Commercio, Servizi e Artigianato**, rappresentata dal Presidente Nazionale *Pier Corrado Cutillo*;
- **ATECA (in qualità di aderente ad Anpit)** - rappresentata dal Presidente *Tommaso Diana*, dal vicepresidente *Salvatore Saragò* e dal Segretario Generale *Giacomo Diana*;
- **AIFES (in qualità di aderente ad Anpit)** - rappresentata dal Presidente *Arianna De Paolis*;

e

- **CISAL Terziario - Federazione Nazionale Sindacati Autonomi Lavoratori Commercio, Servizi, Terziario e Turismo**, rappresentata dal Segretario Nazionale *Vincenzo Caratelli*;
- **Con l’assistenza della CISAL - Confederazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori**, rappresentata dal Segretario Generale *Francesco Cavallaro*;

*(nel seguito i componenti saranno anche solo denominati “Parti”)*

per rinnovare il CCNL *“Turismo, Agenzie di Viaggio e Pubblici Esercizi”* scaduto il 30/04/2025, all’esito di diverse trattative intervenute tra le Parti stesse al fine di promuovere lo sviluppo dell’occupazione ed il miglioramento delle condizioni economiche e normative dei Lavoratori.

Nel seguito, per brevità, il rinnovando CCNL *“Turismo, Agenzie di Viaggio e Pubblici Esercizi”* potrà essere individuato anche solo come *“Contratto”* o *“CCNL”* o *“Contratto Collettivo”*.

### **Art. 1 - Rinnovo del CCNL *“Turismo, Agenzie di Viaggio e Pubblici Esercizi”***

Le Parti, con il presente Verbale di Accordo, rinnovano il CCNL *“Turismo, Agenzie di Viaggio e Pubblici Esercizi”* del 24/05/2022, scaduto il 30/04/2025, con validità **dal 1° aprile 2026 al 31 marzo 2029**.

### **Art. 2 - Aggiornamento della Paga Base Nazionale Conglobata Mensile**

Le Parti, con il presente Verbale di rinnovo, concordano di aggiornare la Paga Base Nazionale Conglobata Mensile **dal 1° aprile 2026**, come previsto nella successiva Tabella 1).

Inoltre, sempre nel rispetto del criterio di progressività e tenuto conto di possibili futuri incrementi inflazionistici, le Parti concordano d’incontrarsi entro la metà della vigenza del rinnovo del CCNL per valutare la congruità degli incrementi contrattuali rispetto all’evoluzione del costo della vita, apportandone eventuali correttivi economici.

**Tab. 1) Incrementi lordi nel tempo pieno della Paga Base Nazionale Conglobata Mensile**

Col. 1	Col. 2	Col. 3	Col. 4	Col. 5	Col. 6
Livelli	<i>1° incremento</i>	<i>2° incremento</i>	<i>3° incremento</i>	<i>4° incremento</i>	TOTALE INCREMENTI RINNOVO CCNL
	Aprile 2026	Aprile 2027	Aprile 2028	Marzo 2029	
<b>Dirigente</b>	321,06	160,53	160,53	80,26	<b>722,38</b>
<b>Quadro</b>	202,31	101,16	101,16	50,58	<b>455,21</b>
<b>A1</b>	175,92	87,96	87,96	43,98	<b>395,82</b>
<b>A2</b>	153,93	76,97	76,97	38,48	<b>346,35</b>
<b>B1</b>	140,73	70,37	70,37	35,18	<b>316,65</b>
<b>B2</b>	127,55	63,77	63,77	31,89	<b>286,98</b>
<b>C1</b>	114,73	57,37	57,37	28,68	<b>258,15</b>
<b>C2</b>	105,75	52,87	52,87	26,44	<b>237,93</b>
<b>D1</b>	96,95	48,47	48,47	24,24	<b>218,13</b>
<b>D2</b>	87,96	43,98	43,98	21,99	<b>197,91</b>

In caso di Tempo Parziale, gli importi di cui sopra dovranno essere proporzionati all'Indice di prestazione ridotta. Di conseguenza, la Paga Base Nazionale Conglobata Mensile sarà così aggiornata.

**Tab. 2) Paga Base Nazionale Conglobata Mensile nel rinnovo del CCNL (valori lordi nel Tempo Pieno)**

Col. 1	Col. 2	Col. 3	Col. 4	Col. 5
Livello	PBNM Aprile 2026	PBNM Aprile 2027	PBNM Aprile 2028	PBNM Marzo 2029
Dirigente	4.334,31	4.494,84	4.655,37	4.735,63
Quadro	2.731,21	2.832,37	2.933,53	2.984,11
A1	2.374,96	2.462,92	2.550,88	2.594,86
A2	2.078,09	2.155,06	2.232,03	2.270,51
B1	1.899,96	1.970,33	2.040,70	2.075,88
Op. Gestionale <i>(da integrare con Retribuzione Variabile)</i>	1.727,24	1.791,21	1.855,18	1.887,16
B2	1.721,85	1.785,62	1.849,39	1.881,28
Op. Vendita 1° Cat. <i>(da integrare con Retribuzione Variabile)</i>	1.565,32	1.623,29	1.681,26	1.710,25
C1	1.548,91	1.606,28	1.663,65	1.692,33
Op. Vendita 2° Cat. <i>(da integrare con Retribuzione Variabile)</i>	1.408,10	1.460,25	1.512,41	1.538,48
C2	1.427,57	1.480,44	1.533,31	1.559,75
Op. Vendita 3° Cat. <i>(da integrare con Retribuzione Variabile)</i>	1.297,79	1.345,85	1.393,92	1.417,95
D1	1.308,82	1.357,29	1.405,76	1.430,00
D2	1.187,48	1.231,46	1.275,44	1.297,43

In allegato 1, si riportano le Tabelle dei Lavoratori Intermittenti nel rinnovo del presente CCNL.

### Art. 3 - Aggiornamento dell'Elemento Perequativo Mensile Regionale

Dal 1° aprile 2026, le Parti confermano l'Elemento Perequativo Mensile Regionale previsto dal CCNL scaduto ma con accorpamento di alcune Regioni, come sintetizzato nella seguente Tabella 3).

Tab. 3) Elemento Perequativo Mensile Regionale nel rinnovo del CCNL (valori lordi nel Tempo Pieno)

Col. 1	Col. 2	Col. 3	Col. 4	Col. 5	Col. 6	Col. 7	Col. 8	Col. 9	Col. 10	Col. 11	Col. 12	Col. 13	Col. 14
Liv.	Lomb.	Ligur.	Trent. A.A.	Lazio	Tosc.	Emilia R.	Friuli	Umb.	Valle d'A.	Piemont.	Veneto	Marche	Abruzzo Sicilia Puglia Campania Sardegna Calabria Basilicata Molise
Dirigente	481,34	459,12	456,38	446,64	438,34	406,42	389,76	371,71	371,71	352,27	299,57	239,90	180,24
Quadro	207,73	197,28	195,97	191,40	187,48	172,45	164,61	156,12	156,12	146,97	122,14	94,05	65,96
A1	182,15	173,08	171,95	167,98	164,58	151,55	144,75	137,38	137,38	129,45	107,92	83,56	59,19
A2	164,24	156,14	155,13	151,59	148,55	136,92	130,85	124,27	124,27	117,19	97,97	76,21	54,46
B1 e Gestionale*	148,89	141,63	140,72	137,54	134,82	124,38	118,93	113,03	113,03	106,68	89,43	69,92	50,40
B2 e 1° Cat.*	134,39	127,91	127,11	124,27	121,84	112,54	107,68	102,42	102,42	96,75	81,37	63,97	46,57
C1 e 2° Cat.*	121,60	115,82	115,09	112,56	110,40	102,09	97,75	93,05	93,05	87,99	74,26	58,72	43,19
C2 e 3° Cat.*	113,07	107,75	107,09	104,76	102,76	95,12	91,13	86,81	86,81	82,15	69,52	55,23	40,93
D1	105,40	100,49	99,88	97,73	95,90	88,85	85,17	81,19	81,19	76,90	65,25	52,08	38,90
D2	100,28	95,65	95,08	93,05	91,32	84,67	81,20	77,44	77,44	73,39	62,41	49,98	37,55

\* Operatore di Vendita.

### Art. 4 - Conferma dell'Indennità di Mancata Contrattazione

Al fine di incentivare ulteriormente lo sviluppo della Contrattazione di Secondo Livello, le Parti confermano le previsioni sull'Indennità di Mancata Contrattazione da riconoscere obbligatoriamente in assenza della citata Contrattazione aggiuntiva al CCNL, secondo le previsioni già previste dal previgente CCNL (ex art. 263 del CCNL scaduto). Inoltre, dal 1° aprile 2026, tale Indennità sarà spettante anche ai Lavoratori Apprendisti, secondo il livello d'inquadramento retributivo maturato nel periodo di competenza (1° o 2° periodo di Apprendistato).

### Art. 5 - Conferma del Welfare nel CCNL "Turismo, Agenzie di Viaggio e Pubblici Esercizi"

Le Parti, tenuto conto dell'apprezzamento dei Lavoratori sul Welfare, ne confermano le previsioni anche nel rinnovo del CCNL, come di seguito precisato:

- Dirigenti: € 720/00 anno
- Quadri: € 480/00 anno
- Tutti gli altri livelli: € 240/00 anno

Per la maturazione e i modi di erogazione di tale Welfare, si rinvia alla disciplina estesa del CCNL ed agli Accordi di Secondo Livello.

## Art. 6 - Previdenza Complementare prevista nel rinnovo del CCNL "Turismo, Agenzie di Viaggio e Pubblici Esercizi"

Le Parti concordano di innalzare la quota di accredito al Fondo di Previdenza scelto dal lavoratore in aggiunta al versamento del suo T.F.R. all'1,5% mensile della sua P.B.N.C.M.

Pertanto, dal 1° aprile 2026, la quota aggiuntiva aziendale mensile di versamento al Fondo di Previdenza scelto dal Lavoratore per l'accredito del suo T.F.R., sarà pari all'**1,5%** della P.B.N.C.M. spettante al Lavoratore stesso.

Restano impregiudicate condizioni di miglior favore eventualmente stabilite mediante Contrattazione Aziendale di Secondo Livello.

In caso di costituzione delle Parti di un Fondo di categoria di Previdenza Complementare, si applicheranno le relative contribuzioni di riferimento.

## Art. 7 - "Una Tantum" a copertura del periodo di mancata Indennità di Vacanza Contrattuale

A compensazione/risarcimento del periodo di scadenza del CCNL e della mancata previsione dell'Indennità di Vacanza Contrattuale, le Parti hanno previsto per i Lavoratori provenienti dal previgente CCNL, il riconoscimento della seguente *Una Tantum* maturata per l'intero periodo di scadenza contrattuale (da agosto 2025):

Tab. 4) - Valori di "Una Tantum" maturati da agosto 2025:

<i>Livello di inquadramento al 30/04/2025</i>	Prima rata "Una Tantum" 09/2026	Seconda rata "Una Tantum" 09/2027	TOTALE "Una Tantum" (valori lordi)
<i>Dirigenti</i>	566,67	566,67	1.133,33
<i>Quadro</i>	358,33	358,33	716,67
<i>A1</i>	311,67	311,67	623,33
<i>A2</i>	271,67	271,67	543,33
<i>B1 e Gestionale</i>	248,33	248,33	496,67
<i>B2 e Op. 1° Cat.</i>	223,33	223,33	446,67
<i>C1 e Op. 2° Cat.</i>	200,00	200,00	400,00
<i>C2 e Op. 3° Cat.</i>	186,67	186,67	373,33
<i>D1</i>	171,67	171,67	343,33
<i>D2</i>	155,00	155,00	310,00

L'Una Tantum di cui alla precedente Tabella è esposta in valori lordi nel tempo pieno e pertanto dovrà essere proporzionata in caso di Tempo Parziale. Essa, essendo "risarcitoria" del periodo di scadenza contrattuale, non avrà riflessi sulle retribuzioni differite e sul TFR.

In caso di assunzione di un dipendente dopo il mese di agosto 2025, l'Una Tantum dovrà essere proporzionata per i mesi o frazioni di mese lavorati dal medesimo lavoratore secondo il criterio previsto per la gratifica natalizia (la frazione di mese pari o superiore a 14 giorni, sarà considerata mese intero).

## **Art. 8 - Aggiornamento della parte normativa e Definizione del testo integrale del CCNL**

Le Parti confermano che predisporranno il testo integrale del rinnovo del CCNL con i necessari aggiornamenti in funzione delle modifiche legislative intervenute, delle previsioni del presente Accordo ed altre revisioni sulla disciplina normativa. Tale testo integrale sarà depositato a norma di legge presso il CNEL e pubblicato nei siti istituzionali, al fine di dare massima diffusione alle Aziende e Lavoratori del settore.

Inoltre, le Parti si danno reciprocamente atto che nel corso della vigenza del presente CCNL potrebbero emergere aree applicative particolari che richiedano la sottoscrizione di nuovi e diversi Contratti Collettivi, riservandosi in tal senso la possibilità di procedere con rinnovi anticipati per i relativi ambiti, con la sottoscrizione di uno specifico CCNL. Pertanto, le Parti confermano di incontrarsi entro la metà della vigenza del rinnovo del presente CCNL per valutare la situazione e decidere come procedere.

Roma, 10 marzo 2026.

Letto, confermato e sottoscritto per integrale accordo ed accettazione.

Per CISAL

Per CISAL Terziario

Per ANPIT

Per UNICA

Per ATECA (in qualità di aderente ad Anpit)

Per AIFES (in qualità di aderente ad Anpit)

Allegato 1) Retribuzioni dei lavoratori intermittenti (a chiamata) ex art. 117 del previgente CCNL

Tab. 5): Retribuzione lavoratori intermittenti da Aprile 2026

Descrizione	Livello D2	Livello D1	Livello C2	Livello C1
a) Quota oraria P.B.N.C.M.	6,8640	7,5654	8,2518	8,9532
b) Quota oraria Elemento Perequativo Mensile Regionale (valore convenzionale)	0,5797	0,6092	0,6536	0,7029
c) Quota oraria Indennità Mensile di Mancata Contrattazione	0,3255	0,3575	0,3895	0,4269
d) Quota oraria Rateo di tredicesima mensilità	0,6203	0,6812	0,7421	0,8047
e) Quota oraria Rateo di ferie	0,6203	0,6812	0,7421	0,8047
f) Quota oraria Rateo di permessi	0,1721	0,1890	0,2059	0,2233
g) Quota oraria Indennità sostitutiva (valore convenzionale) del preavviso (solo nel tempo indeterminato) 1	0,2601	0,2857	0,3112	0,3374
h) Quota oraria sostitutiva della "Gestione Speciale" dell'En.Bi.C.	0,2023	0,2023	0,2023	0,2023
<b>i) Retribuzione onnicomprensiva oraria</b>	<b>9,6444</b>	<b>10,5716</b>	<b>11,4986</b>	<b>12,4554</b>

Tab. 6): Retribuzione lavoratori intermittenti da Aprile 2027

Descrizione	Livello D2	Livello D1	Livello C2	Livello C1
a) Quota oraria P.B.N.C.M.	7,1183	7,8456	8,5575	9,2849
b) Quota oraria Elemento Perequativo Mensile Regionale (valore convenzionale)	0,5797	0,6092	0,6536	0,7029
c) Quota oraria Indennità Mensile di Mancata Contrattazione	0,3255	0,3575	0,3895	0,4269
d) Quota oraria Rateo di tredicesima mensilità	0,6415	0,7046	0,7676	0,8323
e) Quota oraria Rateo di ferie	0,6415	0,7046	0,7676	0,8323
f) Quota oraria Rateo di permessi	0,1780	0,1955	0,2130	0,2309
g) Quota oraria Indennità sostitutiva (valore convenzionale) del preavviso (solo nel tempo indeterminato) 1	0,2690	0,2955	0,3219	0,3490
h) Quota oraria sostitutiva della "Gestione Speciale" dell'En.Bi.C.	0,2023	0,2023	0,2023	0,2023
<b>i) Retribuzione onnicomprensiva oraria</b>	<b>9,9557</b>	<b>10,9148</b>	<b>11,8729</b>	<b>12,8615</b>

<sup>1</sup> Premesso che, nel Lavoro Intermittente a Tempo Indeterminato, la "chiamata" del Lavoratore è nell'esclusiva facoltà dell'Azienda, in caso di licenziamento, il diritto al preavviso contrattuale potrebbe essere "annullato" dalla mancata chiamata da parte del Datore in corrispondenza del preavviso stesso. Pertanto, al fine di garantire al Lavoratore Intermittente i medesimi diritti previsti per la generalità dei lavoratori, le Parti hanno ritenuto di definire un'Indennità sostitutiva (convenzionale) del preavviso, equitativamente stabilita in giorni 10 (dieci) per ciascun anno, con aliquota oraria calcolata sulla base di 1.904 ore lavorabili per anno. Resta inteso che, in caso di licenziamento, al Lavoratore Intermittente a Tempo Indeterminato non spetterà il preavviso contrattuale previsto dal presente CCNL.

Tab. 7): Retribuzione lavoratori intermittenti da Aprile 2028

Descrizione	Livello D2	Livello D1	Livello C2	Livello C1
a) Quota oraria P.B.N.C.M.	7,3725	8,1258	8,8631	9,6165
b) Quota oraria Elemento Perequativo Mensile Regionale (valore convenzionale)	0,5797	0,6092	0,6536	0,7029
c) Quota oraria Indennità Mensile di Mancata Contrattazione	0,3255	0,3575	0,3895	0,4269
d) Quota oraria Rateo di tredicesima mensilità	0,6627	0,7279	0,7931	0,8599
e) Quota oraria Rateo di ferie	0,6627	0,7279	0,7931	0,8599
f) Quota oraria Rateo di permessi	0,1839	0,2020	0,2200	0,2386
g) Quota oraria Indennità sostitutiva (valore convenzionale) del preavviso (solo nel tempo indeterminato) 1	0,2779	0,3053	0,3326	0,3606
h) Quota oraria sostitutiva della "Gestione Speciale" dell'En.Bi.C.	0,2023	0,2023	0,2023	0,2023
<b>i) Retribuzione onnicomprensiva oraria</b>	<b>10,2671</b>	<b>11,2579</b>	<b>12,2472</b>	<b>13,2677</b>

Tab. 8): Retribuzione lavoratori intermittenti da Marzo 2029

Descrizione	Livello D2	Livello D1	Livello C2	Livello C1
a) Quota oraria P.B.N.C.M.	7,4996	8,2659	9,0159	9,7823
b) Quota oraria Elemento Perequativo Mensile Regionale (valore convenzionale)	0,5797	0,6092	0,6536	0,7029
c) Quota oraria Indennità Mensile di Mancata Contrattazione	0,3255	0,3575	0,3895	0,4269
d) Quota oraria Rateo di tredicesima mensilità	0,6733	0,7396	0,8058	0,8738
e) Quota oraria Rateo di ferie	0,6733	0,7396	0,8058	0,8738
f) Quota oraria Rateo di permessi	0,1868	0,2052	0,2236	0,2424
g) Quota oraria Indennità sostitutiva (valore convenzionale) del preavviso (solo nel tempo indeterminato) 1	0,2823	0,3102	0,3379	0,3664
h) Quota oraria sostitutiva della "Gestione Speciale" dell'En.Bi.C.	0,2023	0,2023	0,2023	0,2023
<b>i) Retribuzione onnicomprensiva oraria</b>	<b>10,4227</b>	<b>11,4295</b>	<b>12,4343</b>	<b>13,4707</b>

<sup>1</sup> Premesso che, nel Lavoro Intermittente a Tempo Indeterminato, la "chiamata" del Lavoratore è nell'esclusiva facoltà dell'Azienda, in caso di licenziamento, il diritto al preavviso contrattuale potrebbe essere "annullato" dalla mancata chiamata da parte del Datore in corrispondenza del preavviso stesso. Pertanto, al fine di garantire al Lavoratore Intermittente i medesimi diritti previsti per la generalità dei lavoratori, le Parti hanno ritenuto di definire un'Indennità sostitutiva (convenzionale) del preavviso, equitativamente stabilita in giorni 10 (dieci) per ciascun anno, con aliquota oraria calcolata sulla base di 1.904 ore lavorabili per anno. Resta inteso che, in caso di licenziamento, al Lavoratore Intermittente a Tempo Indeterminato non spetterà il preavviso contrattuale previsto dal presente CCNL.

Tab. 9) Indennità di disponibilità ex art. 118 del previgente CCNL

Periodo	Liv. D2	Liv. D1	Liv. C2	Liv. C1
apr-26	1,489	1,635	1,781	1,931
apr-27	1,540	1,691	1,842	1,998
apr-28	1,590	1,747	1,903	2,064
mar-29	1,616	1,775	1,934	2,097